Avv Simona Marotta
Originale da restituire

Originale

Cron 6893
Ord. 139/05

Gratuito Patrocinio

N. 30975/2005 R.G.

Ordinanza ex art.700 c.p.c.

Tribunale civile di Napoli in composizione monocratica

9^ sezione civile

Il Giudice designato

Letti gli atti; sciogliendo la riserva nel ricorso promosso da:

[redacted] quali genitori del minore [redacted] (avv.Simona Marotta);

Parti ricorrenti.

nei confronti di:

Ministero dell'Istruzione,Università e Ricerca,in persona del Ministro p.t.,l'Ufficio Scolastico regionale per la Campania,il centro Servizi di Napoli,in persona del Provveditore agli Studi,l'Istituto Fava-Gioia di Napoli,tutti rappr. ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli,Via Diaz n.11;

Parti convenute.

U. N. E. P. - NAPOLI
Cron. n.
Notifica 2907 €
Trasferta €3,94
Spese postali €
Totale €
15 NOV. 2005
TASSA DOPPIO 10% CORRISPOSTA IN MODO VIRTUALE

Rileva:

Con ricorso depositato il 5.10.2005,i ricorrenti in epigrafe,quali legali rappr.del figlio minore [redacted] di anni 11,portatore di handicap da "immaturità neuro psicologica e psico affettiva nonché da disturbo dell'attenzione selettiva con iperattività ed elevata miopia",alunno della 5^ classe della scuola elementare Fava-Gioia,hanno chiesto ordinarsi ai resistenti in epigrafe ex art.700 c.p.c.,di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico di ore 40 settimanali anziché per le 12 ore settimanali attualmente coperte.

Contestatasi la lite,i convenuti chiedevano il rigetto del ricorso eccependo l'inesistenza del fumus boni juris ed ilo difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Osserva in proposito il Giudicante che sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario in relazione al ricorso in esame,già riconosciuta nei provvedimenti cautelari di questo Tribunale richiamati dai ricorrenti e come già affermato da Cass.S.U. n.558/2000,in quanto l'art.33 del d.lgs.n.80/1998,con le modifiche di cui nalla legge 21.7.2000 n.205,esclude dalla giurisdizione del giudice amministrativo, - pur competente a conoscere tutte le controversie in materia di pubblici servizi,in particolare quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere,anche di natura patrimoniale,rese nell'espletamento di pubblici servizi,ivi comprese quelle nell'ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione,- i rapporti individuali di utenza con soggetti privati e le controversie meramente risarcitoria che riguardano il danno alla persona od alle cose.

Nella specie gli attori hanno preannunziato una azione di risarcimento dei danni alla persona i cui effetti intendono anticipare con la domanda cautelare,attesa la sussistenza del periculum in mora,stante la titolarità nel minore di un diritto soggettivo pieno,costituzionalmente garantito dagli artt.3-4-38 della Cost., all'istruzione ed allo sviluppo della personalità in ambiente scolastico,non suscettibile di degradazione o compressione da parte della P.A.

Ciò posto,deve rilevarsi che l'azione è ammissibile,sussistendo la sussidiarietà della misura cautelare dal momento che non sono utilizzabili altre figure cautelari e si ravvisa nei fatti esposti il fumus boni iuris inteso come fondatezza indiziaria del diritto di cui si chiede la tutela,nonché il periculum in mora,sussistendo il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo nella decisione può esporre il diritto medesimo,con definitiva compromisisone delle chances perseguibili.

Nella specie, [redacted] di anni 11,riconosciuto invalido in quanto affetto da immaturità neuro psicologica e psico affettiva con disturbo dell'attenzione selettiva con iperattività ed elevata miopia,è iscritto alla 5^ classe elementare della Scuola Fava-Gioia e,pur meritevole di sostegno scolastico come riconosciutogli

con rapporto in deroga a quanto fissato dalla legge n.104/1992 per la gravità della malattia che gli sottrae ogni autonomia,gode dell'ausilio dell'insegnante di sostegno soltanto per n.12 ore settimanali,al fronte di un orario scolastico che si protrae al pomeriggio (complessive ore 40 settimanali),trattandosi di scuola sperimentale con tempo prolungato in tutti i giorni della settimana.

Pertanto,attesa l'estrema gravità dell'handicap del minore quale risulta dagli atti,deve ritenersi che la misura assistenziale così come adottata non è adeguata alla realizzazione del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale all'educazione ed istruzione,riconosciuta dall'art.40 comma 1° della legge n.449/1997 per il quale la scuola deve assicurare "l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo ed alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art.21 commi 8 e 9 della legge 15.3.1997 n.59,nonché la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docente-alunni indicato al comma 3,in presenza di handicap particolarmente gravi".

Se ne deve desumere che l'ausilio dell'insegnante di sostegno deve sussistere in un arco temporale significativo per non determinare una eccessiva divaricazione tra normalità e diversità,e tuttavia l'obiettivo formativo del disabile non può essere realizzato mediante il sacrificio degli alunni abili,titolari di diritti pieni aventi la stessa dignità di quello del primo,sebbene tutti gli operatori scolastici siano tenuti,in armonia con le disposizioni ministeriali allegate,ad un comportamento collaborativi ed il dirigente scolastico all'adozione di standards organizzativi adeguati.

Orbene,nella specie,non risulta dalla documentazione in atti che la compromissione dell'esperienza scolastica del [redacted] derivi da deficit organizzativi dell'istituto e/o da carenza dello stesso.

Per non incorrere,quindi,in conseguenze peggiorative determinate dalla macata continuità didattica (il minore è costretto per il suo handicap a rimanere a casa nelle ore eccedenti quelle (12) per cui è prevista la presenza dell'insegnante di sostegno,non potendo essere curato nelle stesse ore eccedenti dall'insegnante di classe,occorre riconoscere al minore il sostegno per le intere 40 ore di orario scolastico settimanale,da effettuarsi mediante un secondo insegnante di sostegno.

Va rilevato,in ultimo che non sussiste,nel caso in esame,il divieto del giudice ordinario di condannare la Pubblica Amministrazione ad un facere atteso che tale divieto non opera in tutti i casi in cui esiste la giurisdizione di detto giudiced ed occorre eliminare un pregiudizio arrecato da un comportamento della P.A. ad un diritto fondamentale del privato non suscettibile di affievolimento,ribadendosi altresì che non possono essere considerati quale espressione del potere discrezionale di cui gode la P.A. quegli atti che,benché posti in essere nell'esercizio dei suoi poteri di autorganizzazione,siano inidonei a tutelare il diritto soggettivo perfetto di cui è titolare il portatore di handicap ad essere inserito effettivamente nella scuola dell'obbligo,a norma dedegli artt.1 lettera a),8 lettera d),12 commi 2°,3°,4° e 13 comma 3° della legge 5.2.1992 n.104.

Il ricorso deve essere,dunque,accolto e deve essere assegnato termine a norma dell'art.669 octies comma 1° c.p.c.,di gg.30 alle parti,a decorrere dalla data di comunicazione della presente ordinanza,per l'inizio del giudizio di merito,all'esito del quale andrà differita ogni pronuncia in ordine alle spese della fase cautelare.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli,in persona del Giudice unico designato,

Visto l'art.700 c.p.c.;

o r d i n a

al Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca,in persona del Ministro min carica,al C.S.A.di Napoli in persona del Provveditore,all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania,in persona del legale rappr. p.t.,ed all'Stituto Fava-

Gioia di Napoli,in persona del legale rappr. p.t., di assegnare all'alunno [redacted] [redacted] uno o più insegnanti di sostegno per l'intero orario scolastico settimanale di 40 ore e fissa il termine di gg.30 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito. Spese al definitivo.

Si comunichi.

Napoli,addì 21.10.2005.

Il Giudice:

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 26 OTT 2005
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI NAPOLI
9 Sez. Civile
Richiedente
Avv. Meretta

	IMPORTI PER COPIA	NUMERO COPIE RICHIESTE
Bollo	€	4
Copia	€	
Certif.	€	
Uscente	€	5
Xerocopie	€	
Uso Bollo	€	NUMERO FACCIATE
Urgenza	€	

Napoli, 7.11.05
IL CANCELLIERE

Esente ai sensi ex art. 10 co. 2 DPR 115/02

TRIBUNALE DI NAPOLI
9 Sez. Civile
Richiedente
avv. Meretta

	IMPORTI PER COPIA	NUMERO COPIE RICHIESTE
Bollo	€	
Copia	€	
Certif.	€	1
Uscente	€ 1,55	
Xerocopie	€	
Uso Bollo	€	NUMERO FACCIATE
Urgenza	€	

Napoli, 4/11/05
IL CANCELLIERE

art 10 2° co. DPR 115/02 Esente

TRIBUNALE DI NAPOLI
9 Sez. Civile
Richiedente
Meretta

	IMPORTI PER COPIA	NUMERO COPIE RICHIESTE
Bollo	€	
Copia	€	
Certif.	€	1
Uscente	€	
Xerocopie	€	
Uso Bollo	€	NUMERO FACCIATE
Urgenza	€	

Esente
11/11/05
IL CANCELLIERE